



**COMUNE DI
SAN GIORGIO IN BOSCO**

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27-12-2023

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale delle associazioni

Art. 2 - Iscrizione

Art. 3 – Rinnovo dell'iscrizione

Art. 4 - Cancellazione

Art. 5 - Diritti delle Associazioni

Art. 6 - Patrocinio

Art. 7 – Concessione di contributi comunali

Art. 8 - Forum

Art. 9 - Pubblicità del Registro

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 - Istituzione del Registro comunale delle associazioni

1. Il Comune di San Giorgio in Bosco, in attuazione dell'art. 38, commi 1 e 2 dello Statuto comunale, istituisce il Registro comunale delle associazioni, di seguito denominato "Registro".
2. Il Registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo e promuovere lo sviluppo della comunità.
3. Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale
 - b) Attività sportive e ricreative
 - c) Cultura e formazione
4. Ogni associazione si iscrive nella sezione tematica della sua attività prevalente precisando anche le altre finalità non prevalenti presenti.
5. Il Sindaco può istituire apposita delega preposta ai rapporti con le associazioni allo scopo di favorire una partecipazione diretta alla vita delle Istituzioni da parte delle realtà associative presenti nel territorio, creando sinergie proattive.
6. Il settore Servizi generali – Ufficio Segreteria ha la competenza sulla gestione del Registro.

Art. - 2 Iscrizione

1. Possono iscriversi al Registro:
 - gli enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
 - le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD – associazioni sportive dilettantistiche);
 - le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.
2. Requisiti essenziali per l'iscrizione:
 - essere dotati di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi dello Stato nonché dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
 - essere portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo;
 - esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, oppure operare in una delle sezioni tematiche del Registro, indicate all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento;
 - avere sede in San Giorgio in Bosco o essere operanti nel territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - svolgere attività che abbiano riscontri o effetti positivi per le/i cittadine/i di San Giorgio in Bosco;

3. Non si possono iscrivere al Registro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.LGS. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

- a) le formazioni e le associazioni politiche;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni di datori di lavoro, gli enti sottoposti alla direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- d) gli enti religiosi, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale;
- e) le imprese sociali, se non costituite come associazioni o fondazioni, le cooperative sociali e le società di capitali;
- f) le forme organizzative e associative di diretta emanazione dell'Amministrazione comunale, di altri enti o amministrazioni pubbliche, che fra i propri soci annoverano enti pubblici;
- g) le società di mutuo soccorso, se non hanno provveduto a trasformarsi in associazione del terzo settore o in associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 42, 43, 44 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore".

4. L'iscrizione va presentata sul modulo predisposto e reperibile nel sito istituzionale del Comune di San Giorgio in Bosco, autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, firmato dalla/dal Legale Rappresentante/Presidente dell'associazione o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o con delega scritta, e risulta effettiva a seguito della comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell'Ufficio Segreteria, dopo la verifica dei requisiti dichiarati. Ha durata triennale e comunque fino al 31 gennaio successivo al terzo anno di iscrizione.

5. Il modulo deve essere accompagnato da:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione sull'attività svolta e/o che si intende realizzare.

Art. 3 - Rinnovo dell'iscrizione

1. Entro la scadenza prevista dall'art. 2, comma 4, l'associazione che intende rimanere iscritta al Registro ha l'onere di autocertificare, con apposito modulo reperibile nel sito istituzionale del Comune di San Giorgio in Bosco, firmato dal Legale Rappresentante/Presidente o dalla/dal Referente Locale dalla/o stessa/o nominata/o, il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento. L'Ufficio Segreteria comunica alle associazioni con iscrizione in scadenza i termini e le modalità per provvedere al mantenimento dell'iscrizione.

2. Le associazioni che non presentano la dichiarazione di cui al comma precedente entro i termini previsti vengono cancellate dal Registro. La cancellazione non pregiudica il diritto di presentare nuovamente l'iscrizione al Registro secondo le modalità di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- a) su richiesta della/del Legale Rappresentante/Presidente, con allegato verbale di assemblea;
- b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 2;
- c) in caso di mancato rinnovo nei termini di cui all'art. 3.

2. L'Ufficio Segreteria dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5 - Diritti delle associazioni

1. Le associazioni e i comitati iscritti al Registro possono:
 - a) presentare istanze e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori;
 - b) stipulare con il Comune convenzioni e accordi, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale;
 - c) accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi e, laddove sia previsto il pagamento di una tariffa per l'utilizzo delle stesse, essere ammesse alla corresponsione di una quota agevolata o alla gratuità, come previsto dai regolamenti e dagli atti deliberativi di riferimento;
 - d) ottenere, compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge in materia e, laddove adottati, con Regolamenti Comunali disciplinanti la materia, l'uso di locali di proprietà comunale per le sedi associative, previa verifica della disponibilità e determinazione dei criteri di assegnazione;
 - e) partecipare alle riunioni, o "forum" delle associazioni iscritte al Registro, convocate dall'Amministrazione Comunale, per trattare specifici temi di particolare rilevanza, realizzando in tal modo la più ampia reciproca informazione.

Art. 6 - Patrocinio

1. Le associazioni iscritte al Registro, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio del Comune come previsto dal regolamento comunale di riferimento (Regolamento per la concessione del patrocinio comunale).

Art. 7 – Concessione di contributi comunali

1. L'iscrizione al Registro costituisce requisito preferenziale per la concessione di sovvenzioni e contributi da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale di riferimento (Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti).
2. I contributi economici sono concessi compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 8 Forum

1. Per favorire l'effettivo intervento delle Associazioni nelle scelte e nelle iniziative di interesse generale, vengono organizzate e convocate riunioni o "forum" delle Associazioni iscritte al Registro, per programmare le attività del territorio in modo propositivo, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, verificando l'andamento delle attività programmate.
2. Il forum potrà essere convocato:
 - dall'Amministrazione comunale con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - da almeno il 10% delle Associazioni iscritte al Registro al momento della richiesta, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 9 Pubblicità del Registro

Il Registro comunale delle Associazioni è consultabile nel sito istituzionale del Comune.

Art. 10. Disposizioni finali

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.03.2013.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa.